



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CIVATE  
Via Abate Giacinto Longoni, 2 - 23862 Civate (LC)  
Tel. 0341 - 550645  
Cod. Fiscale 92064060137 - Cod. Meccanografico LCIC828005 - Cod. univoco UFBNT7  
e-mail: [lcic828005@istruzione.it](mailto:lcic828005@istruzione.it) - [lcic828005@pec.istruzione.it](mailto:lcic828005@pec.istruzione.it)  
<https://icscivate.edu.it>

Protocollo digitale

Civate, 18/12/2025

**OGGETTO:** determina per progetto “**A scuola di Baket**”: contributo per le spese sostenute per far conoscere e avviare allo sport i bambini della classe quarta e quinta della scuola primaria di Suello.

**CIG:** **B9ADFB86C7**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la necessità di conferire incarichi professionali per la realizzazione dei progetti dell'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2025/2026;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss. mm. ii.;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche*” e ss. mm. I, in particolare art. 7 comma 6;
- VISTO** l'art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 13 c. 1 D.Lgs. n. 4 del 10.01.06 e dall'art. 3 c. 76 della L. 244 del 24.12.07, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati, di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l'indisponibilità;
- VISTO** l'art. 40 c. 1 L. 449/97 che consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO** l'art. 32 del D.L. 223 del 04.07.06 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, purchè tale prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata;
- VISTA** la circolare n. 4 del 15.07.04 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce come l'affidamento dell'incarico a terzi possa avvenire solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno;

<b>VISTO</b>	il D.Lgs n.36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
<b>CONSIDERATO</b>	che, ai sensi dell’art.17, comma 1, del d.lgs. n.36/2023, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
<b>VISTO</b>	l’art.17, comma 2, del d.lgs. n.36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto ex art.50, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
<b>CONSIDERATO</b>	che, ai sensi del citato art.17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di quanto in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Oggetto:</b> Contributo per le spese sostenute per far conoscere e avviare allo sport i bambini della classe quarta e quinta della scuola primaria di Suello nell’ambito del progetto <b>“A scuola di Baket”</b>;</li> <li>- <b>Importo del contratto:</b> spesa complessiva massima di <b>€ 300,00</b> IVA inclusa;</li> <li>- <b>Forma del contratto:</b> ai sensi dell’art.18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art.50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;</li> <li>- <b>Modalità di scelta del contraente:</b> affidamento diretto ai sensi dell’art.50 del d.lgs. n.36/2023;</li> </ul>
<b>RILEVATO</b>	preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa.
<b>CONSIDERATO</b>	che l’art.50 del d.lgs.36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art.14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</li> <li>b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</li> </ol>
<b>VISTO</b>	l’allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedure di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- VISTO** l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
- VISTO** l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- VISTO** l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
- VISTO** altresì l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, comma 4 “Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati”;
- RITENUTO** che Cristina Finessi, DS dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP (Responsabile Unico del Progetto) per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 16, in particolare il comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;
- VISTO** l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
- VISTA** la Circolare n. 2/08 del Ministero della Funzione Pubblica, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.
- VISTO** il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
- VISTO** il regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 129 del 16 gennaio 2020, modificato con delibera n. 52 del 16 novembre 2021, con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 elaborato dal Collegio Docenti ed approvato con delibera n. 61 del 17 dicembre 2018 del Consiglio d'Istituto e successivi aggiornamenti;
- PRESO ATTO** del progetto **“A scuola di basket”**, presentato dai docenti della scuola primaria di Suello;
- VISTA** la delibera del Collegio dei Docenti n. 35 del 13 maggio 2025 in cui si approvavano i progetti finanziati dalle amministrazioni comunali per la scuola primaria e secondaria, da realizzare nell'a.s. 2025/2026;

<b>VISTA</b>	la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 28 ottobre 2025 con cui si stabiliva il numero di ore per classe (4 ore classe quarta - 10 ore classe quinta);
<b>VISTA</b>	la delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 27 giugno 2025 di approvazione dei progetti finanziati dalle amministrazioni comunali per l'a.s. 2025/2026;
<b>RITENUTO</b>	necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività previste dal progetto <b>"A scuola di basket"</b> , rivolto a tutte e cinque le classi del plesso di Suello.
<b>VISTA</b>	la proposta dell'A.S.D. G.S.G. Civatese;
<b>CONSIDERATO</b>	che A.S.D. Civatese C.S.C. offre 30 ore gratuite pagate dalla Federazione Italiana Pallacanestro, per far conoscere e avviare allo sport i bambini delle elementari e in particolare i bambini della classe prima, seconda e terza della scuola primaria di Suello;
<b>TENUTO CONTO</b>	che, con il pagamento del solo contributo per le spese sostenute dall'Associazione è possibile estendere questa possibilità anche agli alunni della classe quarta e della classe quinta;
<b>TENUTO CONTO</b>	che in merito alla scelta dell'operatore economico si ritiene di interpellare, quindi, ASD GRUPPO SPORTIVO GIOVANILE CIVATESE, con sede in Via Del Roccolo 14 23862 Civate (LC) - Codice fiscale e Partita IVA. 02551540137, in quanto in possesso dei requisiti necessari per eseguire il servizio in oggetto;
<b>VERIFICATO</b>	che il progetto trova la sua fonte di finanziamento nel piano di intervento "diritto allo studio" del Comune di Suello, per l'anno scolastico 2025/2026;
<b>ACCERTATO</b>	che l'importo stimato non può essere superiore a € 300,00 (euro trecento/00) lordo Stato;
<b>VERIFICATA</b>	la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
<b>TUTTO</b>	cioè visto e considerato;

#### **DETERMINA**

**Art. 1**

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Art. 2 – Oggetto**

di conferire con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n.36/2023, a ASD GRUPPO SPORTIVO GIOVANILE CIVATESE, con sede in Via Del Roccolo 14 23862 Civate (LC) - Codice fiscale e Partita IVA. 02551540137, a titolo di contributo per le spese sostenute per il completamento del progetto **"A scuola di Basket"**, nella classe quarta e nella classe quinta della scuola primaria di Suello.

Finalita':

Il progetto prevede l'insegnamento del basket per permettere ai bambini della scuola primaria di apprendere gesti differenti e migliorare le loro abilità motorie.

Obiettivi: (specifici)

- Educare e sviluppare gli schemi motori di base e le loro combinazioni.
- Educare e sviluppare le capacità coordinative generali e speciali.
- Stimolare specifici riferimenti al controllo motorio, all'equilibrio e alla differenziazione spazio-temporale.
- Scoprire i fondamentali del minibasket.
- Imparare il rispetto delle regole, il valore della squadra e a gestire le emozioni.

**Art. 3 - Costi**

Il costo complessivo per il contributo per le spese sostenute per la realizzazione del progetto nella classe quarta e nella classe quinta non dovrà superare l'importo di €. **300,00** (euro trecento/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge (lordo stato), e sarà imputata al capitolo **P02/06** di cui al Programma Annuale esercizio finanziario corrente (2025) approvato con delibera n. 70 del 27/01/2025.

**Art. 4 – Destinatari del progetto**

Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola primaria di Suello.

**Art. 5 - Tempi e modi**

Il progetto potrà essere attuato a partire dal 7 gennaio 2026 e dovrà essere completato entro la fine delle attività didattiche, ossia 5 giugno 2026.

Il progetto avrà la durata complessiva di 14 ore (4 ore nella classe quarta e 10 ore nella classe quinta) con un incontro settimanale della durata di 1 ora.

**Art. 6 - Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Cristina Finessi.

**Art. 7 – Pubblicazione avviso**

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo della scuola sul Sito della Scuola all'indirizzo <https://icscivate.edu.it>.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristina Finessi

(Documento firmato digitalmente)